

# Accordo quadro

TRA

**Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia**, codice fiscale 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito, "IIT"), nella persona del suo Direttore Scientifico, Prof. Giorgio Metta, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

E

**l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste**, codice fiscale 91041130070, con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A (di seguito, "Università") nella persona della Rettore, Prof.ssa Manuela Ceretta, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 60, in data 07 agosto 2025,

nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

## PREMESSO CHE

- IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e applicata. Il Programma Scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, con competenze in quattro ambiti principali di ricerca: Robotica, Nanomateriali, Tecnologie per le Scienze della Vita e Scienze Computazionali;
- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- Dal 2019 IIT è capofila di un'associazione temporanea di scopo (di seguito "ATS") che raggruppa, oltre all'Università, la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino – Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta e Engineering D. Hub S.p.A, i quali, in risposta ad un avviso emesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 10.12.2018 (delibera n. 1588), si sono aggiudicati un finanziamento per la realizzazione congiunta del "Progetto 5000genomi@VdA", ovvero uno studio sull'indagine delle origini genetiche delle neoplasie, delle malattie neurodegenerative e del neurosviluppo al fine di migliorare l'accesso dei pazienti alla diagnosi e alle terapie personalizzate (di seguito il "Progetto"). Il predetto avviso, tra gli altri, stabilisce: i) che il Progetto abbia una durata pari a 60 mesi dal suo avvio, con possibilità di proroga per un massimo di 9 mesi e ii) che l'ATS sia resa stabile indicativamente a partire dal terzo anno di attività, così da facilitare l'acquisizione di ulteriori finanziamenti nazionali ed europei dedicati alla ricerca sulla medicina personalizzata, preventiva e predittiva;
- Con riferimento ai punti i) e ii) di cui alla premessa precedente in data 31/05/2024 IIT ha inviato una nota formale alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. In tale nota è stata richiesta la proroga del

Progetto, avente decorrenza dal 01.12.2019 al 30.11.2024, prorogato sino al 31.08.2025 e, in risposta al requisito di stabilizzazione dell'ATS, è stata proposta la costituzione di un centro di IIT sul territorio valdostano, che prosegua sinergicamente la collaborazione con i diversi soggetti interessati facenti parte dell'ATS, stipulando appositi accordi con ciascuno di essi una volta concluso il Progetto;

- In data 05/11/2024 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha risposto alla nota di IIT di cui alla precedente premessa, esprimendo parere favorevole rispetto al punto i), autorizzando dunque la proroga di 9 mesi con nuova scadenza del progetto al 31.08.2025. Per quanto riguarda il punto ii) la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione n.1656 del 16/12/2024 ha espresso parere favorevole alla modalità di stabilizzazione come da proposta di IIT;
- Le Parti, nel rispetto di quanto espressamente richiesto dall'ATS sulla definizione dei contributi delle Parti al conseguimento dei risultati del Progetto, hanno definito i risultati conseguiti sino al 31.08.2025, regolandone il regime di titolarità e le modalità di uso con uno specifico accordo di proprietà intellettuale (di seguito, "Accordo IP");
- Pertanto, IIT e l'Università, in coerenza con le premesse precedenti e al fine di proseguire il proficuo rapporto instaurato sotto l'egida dell'ATS, hanno concordato di procedere alla stipula del presente accordo quadro (di seguito, l'"Accordo quadro");
- le Parti ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche, culturali, di ricerca e di terza missione nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione, su tematiche di interesse comune, contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze;
- le Parti concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità accademica e del territorio, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica e tecnologica.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – PREMESSE**

- 1.1 Le premesse del presente Accordo quadro sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

#### **Articolo 2 – OGGETTO**

- 2.1 Le Parti si propongono di avviare una fattiva collaborazione con l'obiettivo di sviluppare, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in sinergia con altri soggetti, pubblici e/o privati, specifiche iniziative su tematiche di interesse comune.
- 2.2. Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, alla realizzazione di attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata e/o di sviluppo sperimentale che possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- l'organizzazione di seminari, workshop o conferenze;
  - la sottomissione di progetti di ricerca presso enti finanziatori;
  - l'esecuzione di programmi congiunti di ricerca e sviluppo.

#### **Articolo 3 – MODALITÀ ATTUATIVE**

- 3.1 Il presente Accordo quadro non comporta oneri a carico delle Parti.

- 3.2. In relazione alle singole iniziative e per l'individuazione delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno Accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna Parte, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna Parte, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della ricerca nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.

#### Articolo 4 – REFERENTI DELLE PARTI

- 4.1 La responsabilità delle azioni previste e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di uno o più Referenti per ciascuna Parte secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Referenti:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai tempi, e alla comunicazione esterna;
- monitorano lo svolgimento delle stesse;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

- 4.2. Ciascuna Parte avrà cura di comunicare all'altra il nominativo del Referente individuato.

#### Articolo 5 – DURATA

- 5.1 Il presente Accordo quadro avrà durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti, dovendo intendersi escluso il tacito rinnovo.
- 5.2. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

#### Articolo 6 – RECESSO

- 6.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo quadro in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra Parte, tramite PEC agli indirizzi indicati nel successivo art. 15 (Comunicazioni amministrative).

#### Articolo 7 – RISERVATEZZA

- 7.1 Le Parti prendono atto che, nell'ambito della presente Accordo quadro e al fine della realizzazione delle attività che ne costituiscono il suo oggetto, ciascuna Parte potrà avere accesso o venire a conoscenza di informazioni, dati o conoscenze dell'altra Parte o comunque in suo legittimo possesso, di carattere tecnico, scientifico, commerciale, o di qualunque altra natura, di carattere riservato e segreto ("Informazioni Confidenziali"). Pertanto, ciascuna Parte si impegna fin da ora a:
- (i) utilizzare le Informazioni Confidenziali nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro e con modalità che non ne compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza;
  - (ii) non divulgare o rendere in alcun modo accessibili a qualsiasi terza parte le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, senza aver prima ottenuto un'autorizzazione scritta della Parte divulgante;

- (ii) non utilizzare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall'Accordo quadro;
  - (iii) mettere in atto tutte le misure adeguate a garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché a impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite;
  - (iv) non copiare, duplicare, riprodurre, memorizzare o registrare, con ogni e qualsiasi mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, file, atti, documenti, disegni, schemi, e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Confidenziali, salvo consenso espresso dalla Parte che ne abbia diritto;
  - (v) limitare internamente l'accesso alle Informazioni Confidenziali a quei dipendenti, collaboratori o altro personale che, per competenze, funzioni o compiti specifici, si trovino nella necessità di conoscerle ed utilizzarle; tale divulgazione potrà in ogni caso avvenire soltanto a condizione che tali soggetti sottoscrivano un accordo di confidenzialità di contenuto analogo o comunque di portata non minore di quello dell'Accordo quadro.
- 7.2. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione della dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni divulgate verbalmente o visivamente dovranno essere identificate dalla parte divulgante come "Informazioni Confidenziali" al momento della loro divulgazione, e la relativa confidenzialità dovrà essere tempestivamente confermata dalla parte divulgante con una comunicazione scritta da trasmettersi alla parte ricevente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta divulgazione. Resta inteso che, l'assenza di tali esplicite indicazioni circa la riservatezza, in ogni caso, non precluderà la qualificazione di un'informazione come "Informazione Confidenziale" se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale, o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte ricevente.
- 7.3. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale, dipendente, consulente e/o collaboratore, destinato allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro manterrà nei confronti di qualsiasi terzo non autorizzato la riservatezza per quanto attiene alle Informazioni Confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti. A tal fine, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni delle disposizioni del presente articolo, posti in essere dall'altra Parte e/o dai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, a meno che la Parte inadempiente non provi che tale violazione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
- 7.4. Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno validi per la durata dell'Accordo quadro e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla data di scadenza o cessazione, per qualsivoglia motivo, dello stesso.

## Articolo 8 – **PROPRIETA' INTELLETTUALE**

- 8.1 Fermo restando quanto stabilito tra le Parti nell'Accordo IP di cui in premessa, ciascuna Parte è e rimane titolare delle conoscenze, del know-how e delle informazioni di cui era già titolare prima della sottoscrizione dell'Accordo quadro, nonché di tutti i diritti di proprietà intellettuale ad esse relative (di seguito "Background"), e che ha reso disponibili all'altra Parte in occasione delle attività oggetto del presente Accordo quadro. Il Background costituisce Informazione Confidenziale della Parte che lo mette a disposizione dell'altra al fine dell'esecuzione delle attività congiunte, e dovrà, pertanto, essere trattato in conformità con quanto disposto al precedente articolo 7.

- 8.2. Resta espressamente inteso che, con il presente Accordo quadro, le Parti non concedono né trasferiscono alcun diritto, neanche implicito, a favore dell'altra Parte, in relazione al proprio Background.

#### **Articolo 9 – SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

- 9.1 Le Parti concordano sin d'ora che qualunque informazione in formato digitale trattata all'interno dell'Accordo quadro o degli ulteriori accordi che ne costituiscono attuazione sarà gestita e formalizzata secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti per l'uso delle risorse informatiche (ICT). I suddetti regolamenti saranno condivisi tra le Parti per garantire un presidio omogeneo delle misure di sicurezza applicate nell'ambito degli Accordi Attuativi di cui all'articolo 3 "Modalità attuative" del presente Accordo quadro.

#### **Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 10.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro saranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- 10.2. Le Parti si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione del presente Accordo quadro.
- 10.3. Le Parti concordano sin d'ora che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza organizzative di cui ai rispettivi regolamenti/procedure in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto legislativo n. 196/2003. I suddetti regolamenti/procedure saranno condivisi tra le Parti per garantire un presidio omogeneo delle misure di sicurezza applicate nell'ambito degli Accordi Attuativi di cui all'articolo 3 "Modalità attuative" del presente Accordo quadro.
- 10.4. Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento 2016/679/UE ("GDPR") nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto dell'Accordo quadro.
- 10.5. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università può essere contattato ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it; rpd@univda.it.
- 10.6. Il responsabile della protezione dei dati per IIT può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@iit.it.

#### **Articolo 11 – GESTIONE DEI DATA BREACH**

- 11.1 Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte, a mezzo PEC, agli indirizzi di ciascuna indicati all'articolo 15 (Comunicazioni Amministrative), inserendo in copia gli indirizzi email gdpr@iit.it e rpd@univda.it ogniqualvolta sia ragionevolmente certa che la violazione che si è verificata nell'ambito dell'Accordo quadro e negli accordi scritti, di cui all'articolo 3.2, comporti la compromissione di dati personali ("data breach"), fermo restando, da parte di ciascun Titolare autonomo del trattamento, il rispetto degli articoli 33 e 34 del GDPR. Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del GDPR, ciascuna delle Parti è tenuta a rispondere per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il Regolamento.

## Articolo 12 – USO DEI SEGNI DISTINTIVI E TUTELA DELL'IMMAGINE

- 12.1 Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
- 12.2. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo quadro, al solo ed esclusivo fine di dare risalto all'attività collaborativa. A tal fine le Parti, tramite i rispettivi uffici a ciò preposti, definiranno le modalità operative d'utilizzo dei loghi stessi. Per quanto concerne IIT, l'Università dovrà fare riferimento a [policylogo@iit.it](mailto:policylogo@iit.it).
- 12.3. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, concordandone previamente i contenuti, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

## Articolo 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 13.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in merito all'applicazione, interpretazione, o esecuzione dell'Accordo quadro le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.
- 13.2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Aosta quale foro competente ed esclusivo, per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo quadro.

## Articolo 14 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO

- 14.1 L'Accordo quadro sarà registrato in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte richiedente.
- 14.2 L'Accordo quadro è sottoscritto con firma digitale giusta previsione di cui all'art. 6, comma 6, del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR 642/1972, è assolta in modo virtuale per l'intero importo dall'Università (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 7051 del 21 settembre 2006). IIT rimborserà all'Università la metà del medesimo importo a fronte di apposito documento contabile (nota di debito).

## Articolo 15 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

- 15.1 Ogni comunicazione tra le Parti ai sensi dell'Accordo quadro dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a IIT:

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego, 30 – 16163 Genova – Direzione per l'Organizzazione della Ricerca, all'attenzione del Prof. Giorgio Metta - Direttore Scientifico o all'indirizzo PEC: [roo@pec.iit.it](mailto:roo@pec.iit.it)

Se all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste:

Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Strada Cappuccini, 2A, 11100 Aosta – Ufficio Ricerca e Terza Missione o all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it)

## Articolo 16 – **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

- 16.1 Le Parti si impegnano ad adempiere agli obblighi, rispettivamente ed eventualmente applicabili, derivanti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e ad adottare correttamente le relative procedure operative a tal fine introdotte.
- 16.2 In particolare, l'Università dichiara di aver preso atto del Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 adottati da IIT e disponibili al seguente link: <https://www.iit.it/it/trasparenza/disposizioni-generalis>.
- 16.3 Parimenti, IIT dichiara di aver preso atto del Piano integrato di attività e organizzazione o Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza/ Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 adottati dall'Università.

## Articolo 17 – **CONFLITTO DI INTERESSI**

- 17.1 Le Parti dichiarano di adottare misure atte a prevenire e contrastare potenziali fenomeni di conflitto di interessi e di averle recepite nella propria disciplina interna.
- 17.2 Le Parti si impegnano ad adottare analoghe misure laddove tra i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione dell'Accordo quadro dovessero emergere potenziali conflitti di interesse.
- 17.3 Parimenti, ove dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi impreviste nelle more dell'esecuzione dell'Accordo quadro, ciascuna Parte si impegna a darne comunicazione all'altra, che procederà alle valutazioni del caso.

## Articolo 18 – **DISPOSIZIONI FINALI**

- 18.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo quadro, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.
- 18.2 Le disposizioni del presente Accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.

Letto, confermato e sottoscritto

**Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia**

**Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste**

---

Prof. Giorgio Metta  
(Direttore Scientifico)

---

Prof.ssa Manuela Ceretta  
(Rettrice)